

Codice A1610A

D.D. 9 ottobre 2015, n. 443

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. DRUOGNO (VB) - Richiedente: Selva Luciana e Selva Giovanni Battista - Richiesta di variante e rinnovo autorizzazione Dirigenziale regionale: Determinazione n.258 del 20.04.2011 per intervento "Ristrutturazione fabbricato residenziale". Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Ing. Stefano Rigatelli  
(ex. L.190/2012)

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data .....

Classificazione 11.100.311/2015A

Rif. n. 16354/16030 del 26.05.15  
27853/16010 " 31.08.15  
30290/16010 " 17.09.15

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: Druogno (VB) – Via Sasseglio  
Intervento: Richiesta di variante e rinnovo autorizzazione Dirigenziale  
regionale: Determinazione n. 258 del 20.04.2011 per  
intervento "Ristrutturazione fabbricato residenziale"  
Istanza: Selva Luciana e Selva Giovanni Battista

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Druogno in data 26.05.2015, con nota prot. 1921 del 13.05.2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Richiesta di variante e rinnovo autorizzazione Dirigenziale regionale: Determinazione n. 258 del 20.04.2011 per realizzazione intervento di Ristrutturazione di fabbricato residenziale,

esaminata la soluzione progettuale pervenuta in data 31.08.15, relativa al ristudio progettuale richiesto con nota di questo settore regionale prot. 19779 del 23.06.15, ed alla luce dei colloqui intercorsi con il professionista incaricato,

vista la richiesta di rinnovo della Determinazione n. 258 del 20.04.2011, pervenuta tramite fax del 16.09.2015, e protocollato in data 17.09.2015

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità , a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

verificato che il Comune di DRUOGNO (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – Rio Sasseggio - del D.Lgs 42/2004,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli ~~13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39~~ delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- l'apertura al pt/1pft, prospetto sud, sia realizzata completamente come porta-finestra a soli due battenti eventualmente di tipo scorrevole;
- i piani di calpestio dei balconi siano costituiti esclusivamente da lastre in pietra senza la soletta in ca.
- siano rigorosamente rispettate le prescrizioni già contenute nella Determinazione n.258 del 20.04.2011.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di

cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore  
Silvia Brussino



Il Dirigente del Settore  
arch. Giovanni Paludi





*Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI,  
BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-  
OSSOLA E VERCELLI



Torino, 05 OTT. 2015

Alla Regione Piemonte  
Settore Attività di Gestione e  
Valorizzazione del Paesaggio  
Corso Bolzano n. 44  
10143 TORINO

p.c. Al Comune di Druogno (VB)

Prot. n. 15242 del 30.10.06/316

Risposta al foglio  
Arrivo il 25/09/2015  
Vs. protocollo n. 31187/16030 del 24/09/2015  
Ns. protocollo n. 14915 del 30/09/2015

OGGETTO: **DRUOGNO (VB)** - D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica" - Intervento: Richiesta di variante e rinnovo autorizzazione Dirigenziale Regionale, determina n. 258 del 20/04/2011 per intervento di ristrutturazione fabbricato residenziale - Istanza: Selva Luciana e Selva Giovanni Battista - Parere vincolante

Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza;  
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;  
Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;  
Valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento;  
Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

Luisa PAPOTTI

L'Incaricato dell'Istruttoria  
Arch. F. Perrone / Geom. R. Demma

